



UN.I.C.A. - FILT CGIL
Unione Italiana Conducenti Autopubbliche
Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 – Roma
www.unicacgil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI
Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti
Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.6618343

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi

a cura di Un.i.c.a. Taxi Filt CGIL - Uritaxi nazionale

Premessa: le parti evidenziate in rosso sono entrate in vigore con l'articolo 29 co.1 quater la dove la D.L. 207/2008 era stata sospesa, in un primo momento, fino al 30 giugno 2009 (dall'art. 7 bis del D.L. 5/2009 approvato con modifiche dalla Legge 33/2009) e poi ancora fino al 31 dicembre 2009 (dall'art. 23 co. 2 del D. L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009) ed infine fino al 31 marzo 2010 (dall'art. 5 co. 3 del D. L. 194/2009 convertito con modificazioni nella Legge 25/2010)

Il servizio di noleggio con conducente può essere effettuato con i seguenti veicoli ai quali la carta di circolazione verrà rilasciata sulla base dell'autorizzazione comunale d'esercizio:

- Motocicli con o senza sidecar
- Tricicli
- Quadricicli
- Autovetture
- Autobus
- Autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone
- Veicoli a trazione animale

Tale servizio è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore, si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso **la rimessa** (la sede del vettore), apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio (senza limite territoriale)

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse (la disponibilità di una rimessa è condizione necessaria per poter conseguire l'autorizzazione).

(vedi articolo 85 Codice della Strada e Legge 21/92)

L'attività di autonoleggio è soggetta a licenza rilasciata dal comune (**ove ha luogo l'autorimessa**).

E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi.

In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa avente sede nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

I comuni in cui non è esercitato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa (il corrispettivo è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; la prestazione del servizio non è obbligatoria).

-
- Via PEC a: unica.cgil@pec.it e uritaxi@legalmail.it
 - Via email a: unica.cgil@gmail.com e info@uritaxi.it



UN.I.C.A. - FILT CGIL
Unione Italiana Conducenti Autopubbliche
Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 – Roma
www.unicacgil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI
Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti
Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.6618343

2

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa.

Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

E' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- vidimazione e progressione numerica (presso Suap del comune autorizzante)
- timbro dell'azienda o società titolare della licenza

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- targa del veicolo;
- nome del conducente;
- data, luogo e km di partenza e arrivo;
- orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge 21/92 le autovetture adibite a tale servizio devono avere, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, rispettivamente un contrassegno con la scritta noleggio e una targa (scudetto) inamovibile riportante la scritta noleggio con conducente "NCC", lo stemma del Comune ed il numero del titolo autorizzativi.

Per la guida di autovetture in servizio di noleggio con conducente, il conducente deve essere in possesso del CAP di tipo KB o KD che non può essere sostituito dalla CQC.

Il CAP di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KA; così pure il CAP di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato di tipo KB (vedi articolo 310, comma 2, Regolamento Codice della Strada).

Per la guida di autobus NCC serve la carta di qualificazione del conducente (CQC).

SANZIONI

Art. 85 comma 4 C.d.S.

Noleggio con conducente di veicoli diversi dagli autobus senza autorizzazione (autovetture, motocicli, ecc.)

- Sanzione amministrativa pecuniaria € 168,00 a € 674,00
- Sospensione carta di circolazione da 2 a 8 mesi
- Fermo amministrativo del veicolo (stessa durata)

Art. 86, comma 2 C.d.S.

Servizio (ncc) senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata

- Sospensione della patente da 4 a 12 mesi (quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di 3 anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida)
- Confisca del veicolo



UN.I.C.A. - FILT CGIL

Unione Italiana Conducenti Autopubbliche
Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 – Roma
www.unicacgil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI

Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti
Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.6618343

3

Art. 85 comma 4 C.d.S.

Guida di autovettura senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione (legge 21/92, regolamento comunale, autorizzazione)

- Sanzione amministrativa pecuniaria € 168,00 a € 674,00
- Sospensione carta di circolazione da 2 a 8 mesi
- Fermo amministrativo del veicolo (stessa durata)

Art. 85 comma 4-bis C.d.S.

Guida di veicolo diverso da autovettura (e da autobus) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione (Legge 21/92, Regolamento comunale, Autorizzazione)

- Sanzione amministrativa pecuniaria € 79,00
- Ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione (non sono espressi provvedimenti specifici da applicare al caso di specie)

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ESERCITATO A MEZZO DI AUTOBUS

La Legge 11 agosto 2003, n. 218 disciplina i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa professionale (D. Lgs. 395/00) per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio. E' subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle Regioni o degli enti locali allo scopo delegati (che consente l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio). L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali (l'esercizio dei servizi internazionali è subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige in maniera effettiva l'attività di autotrasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale).

Spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti a:

- stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;

-
- Via PEC a: unica.cgil@pec.it e uritaxi@legalmail.it
 - Via email a: unica.cgil@gmail.com e info@uritaxi.it



UN.I.C.A. - FILT CGIL
Unione Italiana Conducenti Autopubbliche
Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 – Roma
www.unica.cgil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI
Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti
Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.6618343

4

- fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

Con legislazione regionale viene disposto anche il relativo sistema sanzionatorio.

SANZIONI

Art. 85 comma 4 C.d.S.

Autobus di linea che effettua noleggio con conducente senza autorizzazione (annuale; può contenere limitazioni o obblighi) del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'ente concessionario

Autobus destinato ad uso privato adibito a noleggio con conducente

- Sanzione amministrativa pecuniaria € 398,00
- Sospensione carta di circolazione da 2 a 8 mesi
- Fermo amministrativo del veicolo (stessa durata)

Art. 85 comma 4 C.d.S.

Guida di autobus senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione

- Sanzione amministrativa pecuniaria € 398,00
- Sospensione carta di circolazione da 2 a 8 mesi
- Fermo amministrativo del veicolo (stessa durata)

Articolo 6/3 Legge 218/03

Prescrizioni per i conducenti di autobus in servizio di noleggio con conducente: conducente privo della prescritta dichiarazione del legale rappresentante che attesti la tipologia di rapporto di lavoro che lega lo stesso autista alla ditta

- Sanzione amministrativa pecuniaria € 666,67

SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI)

Disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore, è un servizio che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

-
- Via PEC a: unica.cgil@pec.it e uritaxi@legalmail.it
 - Via email a: unica.cgil@gmail.com e info@uritaxi.it



UN.I.C.A. - FILT CGIL
Unione Italiana Conducenti Autopubbliche
Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 – Roma
www.unicaegil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI
Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti
Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.6618343

5

La licenza è rilasciata dal Comune attraverso un bando di pubblico concorso.
(vedi articolo 86 Codice della Strada e Legge 21/92).

Segue le seguenti prescrizioni:

Si rivolge ad un'utenza indifferenziata;

Lo stazionamento avviene in luogo pubblico;

Le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio (la tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano);

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale (ove la prestazione è obbligatoria mentre oltre tale limite è facoltativa).

Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.

Nei comuni minori (...) previo parere del Dipartimento per i trasporti terrestri (...) le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassmetro; è inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

La carta di circolazione viene rilasciata sulla base della licenza comunale e deve riportare anche l'uso del veicolo

Ai sensi dell'articolo 14/6 del D. Lgs. 422/97 è consentito l'uso proprio fuori servizio dei veicoli adibiti al servizio di piazza (taxi).

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge 21/92:

- le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassmetro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare;
- l'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura;
- le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi";
- ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

Per la guida di taxi, il conducente deve essere in possesso del CAP di tipo KB o KD che non può

-
- Via PEC a: unica.cgil@pec.it e uritaxi@legalmail.it
 - Via email a: unica.cgil@gmail.com e info@uritaxi.it



UN.I.C.A. - FILT CGIL

Unione Italiana Conducenti Autopubbliche
Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 – Roma
www.unicacgil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI

Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti
Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.6618343

6

essere sostituito dalla CQC.

Il CAP di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KA; così pure il CAP di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato di tipo KB (vedi articolo 310, comma 2 Regolamento Codice della Strada).

SANZIONI

Art. 86, comma 2 C.d.S.

Servizio di piazza (taxi o ncc) senza licenza o autorizzazione, con licenza sospesa o con licenza revocata (per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte vedi l'articolo 70 del codice della strada)

- Sanzione amministrativa pecuniaria € 1.671,00 PMR **NON CONSENTITO** (Art. 210/3)
- Sospensione della patente da 4 a 12 mesi (quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di 3 anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida)
- Confisca del veicolo

Art. 86, comma 3 C.d.S.

Servizio di piazza (taxi) in violazione delle prescrizioni (per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte vedi l'articolo 70 del codice della strada)

- Sanzione amministrativa pecuniaria € 79,00.

Art. 86, comma 2 C.d.S.

ATTENZIONE - Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la licenza

-
- Via PEC a: unica.cgil@pec.it e uritaxi@legalmail.it
 - Via email a: unica.cgil@gmail.com e info@uritaxi.it